



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 118 DATA COMUNICATO 16/01/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	2037
Comunicazioni Segreteria.....	2037
Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19	2037
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2038
Svincoli per Inattività – S.G. e S.	2039
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2040

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Stefano PERUGINI, convoca per **Mercoledì 22 Gennaio 2025**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo **"Comunale Trippolini"** – Via Prinetti, 1 – **San Marco (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

POL.D.	AMC 98	Baiocco Gabriele, Paris Andrea
A.S.D.	ANGELANA 1930	Monacchia Thomas
A.C.D.	BASTIA 1924	Felici Fabrizio, Fratellini Tommaso, Sestito Giole Antonio Gino
A.C.D.	BEVAGNA	Barreca Lorenzo, Luzi Filippo, Romagnoletti Davide, Taglioni Emanuele
A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966	Gallina Filippo
A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO	Skenday Andrea, Versiglioni Matteo
P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.	Menichetti Paolo
A.S.D.	DUCATO SPOLETO	Zinni Filippo
A.S.D.	ELLERA CALCIO	Del Vecchio Samuele
A.S.D.	FONTANELLE	Milan Jacopo
SSD	JUNIOR SAN SISTO SRL	Ciuffini Rocco
G.S.	LAMA CALCIO A.S.D.	Marioli Tommaso, Valenti Edoardo, Vitali Mattia
U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE	Tavernese Matteo
ASD	OLIMPIA UMBRA	Pini Filippo
F.C.D.	PASSIGNANO	Pasquali Gianmarco, Pedini Leonardo,
A.S.D.	PIERANTONIO SPORT	Berrettini Giole, Lassiri Mahdi
A.S.D.	POL. PIETRALUNGHESE	Brunella Filippo, Met Hasani Alessandro, Polchi Emanuele
A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL	Sevieri Luca
A.S.D.	PRO FICULLE	Benedetti Leonardo, Del Pulito Damiano, Magaletta Matthias,
		Rossi Riccardo
F.C.D.	REAL VIRTUS	Tocchio Federico
A.S.D.	S. SABINA	Bardani Giovanni, Brozzi Thomas
A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB	Rosignoli Gianni
A.S.D.	TODI CALCIO	Spaccini Marco, Ursini Matteo,
	UMBERTIDE AGAPE	Kica Aleksandro, Passeri Filippo
A.S.D.	VENTINELLA	Mariucci Diego
SSDRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	Paoli Gabriele, Testarini Matteo

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. Gabriele CILIANI
SELEZIONATORE	SIG. Stefano PERUGINI
MEDICO DOTT.	DOTT. Roberto TROMBY
MASSAGGIATORE	SIG. Cristiano CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG. Adriano MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG. Sergio LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 20 GENNAIO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: o cru@Ind.it e comunicazionicru@Ind.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **martedì 21 Gennaio 2025**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo **"di Agello"**, via Trieste, 18 – **Agello (PG)** per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D.	ACADEMY SAN SISTO 2023	Mariotti Niccolò
A.S.D.	CANNARA	Montanucci Sebastiano, Porzi Mattia
A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO	Apruzzese Gianmarco, Marrocco Davide, Sberna Giacomo, Shkira Alvin
A.S.D.	DERUTA CALCIO SAN NICOLO	Goretti Matteo
A.S.D.	FONTANELLE	Urbani Matteo
C.S.D.	GIOVANILI TODI	Ciarapica Lorenzo
A.S.D.	GUALDO NEXT GEN	Depretis Davide, Pecci Leonardo
A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE	Rameschi Duccio, Zoppitelli Riccardo
A.S.D.	MANTIGNANA MONTEMALBE	Argenio Marco Aurelio, Morozzi Manuel, Neri Michele
	NUOVA ALBA A R.L.	Bastianelli Leonardo, Hamdi Adem, Moretti Filippo, Sigismondi Achille
	ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Bellachioma Leonardo
A.S.D.	PONTEVALLECEPPI	Marioli Giorgio
A.S.D.	PONTEVECCHIO	Aouad Rayan
F.C.D.	REAL VIRTUS	Passambrone Marco
A.S.D.	S.SABINA	Riberti Edoardo, Sargenti Davide
A.D.	SETTEVALLI PILA	Sciurpa Francesco
A.S.D.	SPOLETO	Tosti Francesco
A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA	Cassano Antonio, Cecchetti Manuel, Zoccolini Lorenzo
A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO	Calderini Alessandro, Marchini Giacomo
	TORGIANO CALCIO ASD	Fragai Filippo
A.S.D.	FC UMBERTIDE AGAPE	Brescia Tommaso
A.S.D.	VIRTUS COLLINA	Brancaleoni Renato, Tosti Riccardo
	VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	Boninsegni Marco, Costache Eduardo
SSDSRL	VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO	Ameleti Andrea, Farinelli Lorenzo

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo VELINI
MEDICO	DR.	Roberto NELLI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto GIACOMETTI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea LUPORINI
COLLABORATORE	SIG.	Roberto CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 20 GENNAIO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: o cru@Ind.it e comunicazionicru@Ind.it

Svincoli per Inattività – S.G. e S.

Viste le richieste di svincolo per inattività, relative ai tesseramenti di seguito trascritti, firmati dagli esercenti la potestà genitoriale, si procede conseguentemente allo svincolo a far data dal 16.01.2025, data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>data di nascita</u>	<u>Società</u>	<u>Deleg. Prov.le/Distr.</u>
QUERINI KAROL	30.05.2012	BASTIA 1924	PERUGIA
CARDINALI GREGORIO	041/10/2008	CERBARA	CITTA' DI CASTELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua riunione del 16 Gennaio 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. SPOLETO** IN MERITO ALLA GARA SANGEMINI SPORT - SPOLETO DISPUTATASI A SAN GEMINI IL 22.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 109 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FABRIS IVANO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Fabris Ivano, al termine della gara, afferrava "per il collo della maglia", non "per il collo" come erroneamente riportato dal G.S., un calciatore della squadra avversaria, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.

I fatti appaiono dunque diversi e meno gravi rispetto a quanto rappresentato nell'impugnata delibera, pertanto la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ivano Fabris a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 16 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. VENTINELLA** IN MERITO ALLA GARA VENTINELLA – CASTEL DEL PIANO 1966 DISPUTATASI A SOCCORSO DI MAGIONE IL 22.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 400,00.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SHEJI NICOLA PER DUE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MARCHISINI MANUELE PER UNA GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

La Corte rileva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 137 del CGS, del reclamo avverso le squalifiche dei due calciatori.

Dagli atti Ufficiali di gara emerge che il pubblico della società ospitante ha tenuto comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, condotta tenuta anche da due tesserati del Ventinella a fine gara.

L'ammenda inflitta dal G.S., a parere della Corte, può essere contenuta in €. 300,00 sanzione più adeguata all'entità dei fatti contestati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda alla società reclamante ad €. 300,00.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 16 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. CASTELLO DELLE FORME** IN MERITO ALLA GARA DERUTA CALCIO SAN NICOLÒ – CASTELLO DELLE FORME DISPUTATASI A DERUTA IL 15.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 105 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE D'AVINO EMANUELE PER QUATTRO GIORNATE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore D'AVINO Emanuele, si è reso responsabile di frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

La sanzione comminata dal G.S., contenuta nel minimo edittale, è congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 16 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. NOCERA UMBRA 2017** IN MERITO ALLA GARA NOCERA UMBRA 2017 – ASSISI CALCIO 2023 DISPUTATASI A NOCERA UMBRA IL 22.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE ANGELUCCI ALESSANDRO FINO AL 28.02.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti Ufficiali di gara emerge che il dirigente Angelucci Alessandro, a seguito di una decisione dell'arbitro, usciva dall'area tecnica per circa 20 metri proferendo parole irrispettose ed ingiuriose nei confronti del medesimo.

La sanzione inflitta dal G.S., contenuta nel minimo editto, è commisurata ai fatti contestati e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. FANELLO CALCIO ORVIETO** IN MERITO ALLA GARA FANELLO CALCIO ORVIETO – PRO FICULLE DISPUTATASI A PORANO IL 14.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 105 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0/3.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, ribadendo di aver decretato l'interruzione della gara al 44° del primo tempo a seguito dell'ingresso nel terreno di gioco del dirigente accompagnatore dell'ASD Fanello, il quale, protestando per una decisione arbitrale, metteva una mano sulla divisa dell'arbitro e con l'altra colpiva il cartellino rosso facendo cadere a terra il cartellino stesso. L'arbitro ha riferito che a seguito dell'espulsione del suddetto dirigente non si sono verificate ulteriori particolari situazioni.

Ciò premesso questa Corte ritiene che la decisione del G.S. della perdita della gara debba essere riformata, non sussistendone i presupposti. La giurisprudenza formatasi in argomento, alla quale questa Corte ritiene di conformarsi, afferma infatti che l'interruzione della gara debba rappresentare una estrema ratio, utilizzabile solo allorché non vi sia altra soluzione praticabile. Si rileva inoltre che le irregolarità comportamentali debbano essere sanzionate in via individuale senza necessariamente l'automatica applicazione di una sanzione collettiva nei confronti della società. Nella vicenda in esame il dirigente responsabile è stato adeguatamente sanzionato e non si rinvergono circostanze oggettive tali da configurare i presupposti per l'interruzione della gara decretata dall'arbitro, in seguito sanzionata dal G.S. con la perdita "a tavolino" della gara stessa.

La gara dovrà pertanto riprendere dal momento della sua interruzione come da referto arbitrale.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e dispone la ripresa della gara dal momento della sua interruzione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16 GENNAIO 2025.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace